



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 105 del 30 MAR 2021

OGGETTO: Approvazione schema transazione tra il Comune di Modica ed eredi Gerratana Antonino.

L'anno duemilaventuno il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 15,50 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco		X
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 14987 del 30.03.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

➤ L'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, resa ai sensi degli artt. 153-183-191 del D. Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

E. I.



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SEGRETARIO GENERALE
Sezione amministrativa affari legali

Prot. n. *14987* del *30.03.2021*

Oggetto: approvazione schema transazione tra il Comune di Modica ed eredi Gerratana Antonino.

Il Segretario Generale
Sezione amministrativa affari legali

Visti l'organigramma ed il funzionigramma comunali, approvati con deliberazione G.C. n. 218 del 16.10.2020, esecutiva, e successiva deliberazione G.C. n. 246 del 26/11/2020, esecutiva;

Viste le determinazioni sindacale n. 2505 de 16/10/2020 e n. 2714 del 05/11/2020, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa in relazione alle strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente;

Rilevato che in forza di tali atti:

- l'avvocatura comunale provvede alla predisposizione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Servizi interessati e che, laddove l'attività assegnata a tale struttura postuli l'adozione di atti amministrativi e/o gestionali cui assegnare valenza esterna, si manifesta attraverso relazioni e pareri rivolti ai competenti organi di riferimento, d'indirizzo e controllo o gestionali, cui spetterà il compito di adottare i conseguenti atti;
- la Sezione Amministrativa affari legali della Segreteria Generale, da funzionigramma, è chiamata a predisporre, sulla scorta di tali relazioni e pareri, gli atti amministrativi per l'approvazione di accordi transattivi e negoziazioni assistite;

Vista la nota prot. n. 128/U.L. del 30.03.2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, cui si rimanda integralmente per i contenuti di merito, con cui l'Avvocato Comunale trasmette al Segretario Generale relazione avente ad oggetto: "*Proposta transattiva tra gli eredi Gerratana Antonino e Comune di Modica relativa alla causa pendente presso la Corte di Cassazione, proposta dal Comune di Modica contro eredi Gerratana, da approvare in Giunta comunale entro il 31.03.2021 – Urgente*", nota corredata dal parere reso dal legale che rappresenta l'Ente in giudizio, Avv. Giuseppe De Geronimo, del Foro di Catania, e dall'accordo dallo stesso redatto per la definizione transattiva in oggetto, costituente preliminare di trasferimento di proprietà;

Rilevato che l'Avvocato comunale, con la suddetta nota, espone i termini della vicenda trattata, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, e rappresenta che l'accordo transattivo in questione appare vantaggioso per l'Ente, evidenziando infine l'opportunità di definire alla prima seduta utile

tale posizione pendente, stante che il conseguente atto di rinuncia deve essere depositato in forma cartacea alcuni giorni prima del 7 aprile 2021, data fissata per l'udienza di decisione della causa;

Rilevato e documentato pertanto, l'interesse dell'Ente di aderire alla suddetta forma di definizione transattiva del succitato giudizio, come concordata tra le parti, per le ragioni puntualmente riferite dall'Avvocatura comunale, a cui si rimanda;

Ritenuto, quindi, di approvare il suddetto schema di transazione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco ed il legale dell'Ente nel giudizio di Cassazione, nelle rispettive qualità, alla sua sottoscrizione per l'Ente stesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;


Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

Propone

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, qui richiamate, la definizione in via transattiva del giudizio promosso dal Comune di Modica contro eredi Gerratana, mediante ricorso per Cassazione iscritto al n. 3569/2016 R.G., che sarà chiamato all'udienza del 7.4.2021 per la decisione;
2. Di approvare a tal fine lo schema di accordo/avente valore di preliminare di trasferimento d'immobile, predisposto dal legale dell'Ente nel giudizio de quo, Avv. Giuseppe De Geronimo, del Foro di Catania, schema che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al Segretario Generale l'adozione degli atti gestionali esecutivi del presente deliberato, sia per quanto attiene agli adempimenti afferenti il preliminare di trasferimento dell'immobile, con cui si definisce transattivamente il giudizio di cui sopra, sia per quanto concerne la liquidazione delle spese legali previste nell'accordo approvato, dando atto che la relativa spesa, pari ad € 12.522,84, comprensivi di spese generali, Iva e CPA, trova imputazione al cap. 11207/99 del redigendo bilancio 2021;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, per le ragioni infra riportate.

Il Segretario Generale
Giampiero Bella





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Avvocatura Comunale

Prot. n. 128/U.L. del 30.03.2021

Inviato via pec

Al Segretario Generale

Sede

Oggetto: Proposta transattiva tra gli eredi Gerratana Antonino e il Comune di Modica, relativa alla *Causa pendente presso la Corte di Cassazione proposto da Comune di Modica c/ eredi Gerratana* " da approvare in Giunta Comunale entro **il termine del 31.03.2021 - URGENTE**

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Avv. Miriam Dell'Ali

Premesso che:

- con atto di citazione notificato il 18.1.2010, i sigg.ri Gerratana Giovanni, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, coniuge superstite di Gerratana Giovanna, e i figli di quest'ultima Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria, agivano nei confronti del Comune di Modica per chiedere che fosse accertato l'acquisto per usucapione in favore del loro genitore e nonno Gerratana Antonino e, per successione di quest'ultimo, e il loro diritto di proprietà sul terreno con annesso fabbricato rurale, sito Modica, Corso Sicilia e catastato al foglio 171, part. 223 (terreno) e 224 (il fabbricato rurale);
- A tal fine affermavano che fin dal 1945 l'immobile era stato posseduto da quest'ultimo, dalla sua famiglia e successivamente da essi attori ininterrottamente, pacificamente ed *animo domini*, così come attestato da certificato storico di residenza di Gerratana Antonino, dalla denunce di successione degli aventi causa e da alcune quietanze di pagamento di canoni idrici e dell'utenza elettrica.
- Si costituiva in giudizio il Comune di Modica, contestando la domanda ed esponendo, per ciò che rileva in questa sede, che il fondo rustico era di proprietà dell'Opera Pia "*Casa di assistenza per l'infanzia*", il cui patrimonio, in seguito allo scioglimento avvenuto con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 96 del 19.6.2001, era stato devoluto in favore dell'ente locale.
- Il Comune di Modica aggiungeva che l'Opera Pia aveva concesso in affitto il predetto

fondo a Gerratana Antonino che lo aveva coltivato e detenuto fino alla sua morte, avvenuta il 5.4.1980.

- Ciò premesso, l'ente rilevava che gli attori non offrivano alcuna prova dell'avvenuta usucapione e dall'accertamento tecnico preventivo il fondo era risultato in stato di abbandono da molti anni.
- Con ordinanza 31.1.2008 il Tribunale rigettava la richiesta di prova testimoniale avanzata dagli attori, dichiarandola inammissibile in quanto vertente su circostanze generiche e involgenti valutazioni da parte dei testi.
- Precisate le conclusioni, con sentenza del 24.3.2010 n. 97 il Tribunale di Modica accoglieva le domande proposte dagli attori, rilevando che in virtù del principio di non contestazione, doveva ritenersi che fin dal 1945 il Gerratana occupava e coltivava il fondo, mentre il Comune di Modica non aveva in alcun modo provato che vi fosse stata originariamente una semplice detenzione derivante da un contratto di affitto.
- Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Modica sostenendo, con il secondo motivo, di avere contestato nella comparsa di costituzione in primo grado il possesso da parte degli attori, evidenziando che l'occupazione del fondo era giustificata da un contratto di affitto verbale.
- L'ente appellante aggiungeva che gli attori, pur avendone l'onere, non avevano provato di averlo usucapito.
- Con sentenza della Corte d'Appello di Catania del 5.11.2015 n. 1672, l'appello è stato rigettato e il Comune di Modica è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.
- Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione conferendo incarico all'avv. Giuseppe De Geronimo e il giudizio iscritto al n. 3569/2016 R.G. sarà chiamato all'udienza del 7.4.2021 per la decisione;

Ritenuto che:

- nelle more si sono tenuti diversi incontri volti a raggiungere un accordo transattivo,
- che l'avvocato G. De Geronimo ha fatto pervenire il testo dell'accordo raggiunto tra le parti sotto forma di preliminare di cessione di parte dell'immobile
- che il suddetto accordo transattivo appare vantaggioso per l'Ente in quanto le parti facendosi reciproche concessioni, hanno individuato una soluzione che prevede l'obbligo del trasferimento al Comune di Modica, a titolo gratuito, di parte del terreno oggetto del contenzioso ed in particolare le unità immobiliari come identificate negli elaborati progettuali che sono allegate alla proposta sotto le lettere "A" e "B";
- che le predette unità immobiliari, che il Comune di Modica intende destinare a

delegazione e guardia medica, dovranno essere consegnate complete e rifinite a regola d'arte, nonché munite di segnalazione certificata di agibilità;

- che ai fini della trascrizione del presente atto, in relazione a quanto previsto dall'art. 2645 bis, comma quarto, c.c., le parti dichiarano che le unità immobiliari da trasferire al Comune di Modica non costituiscono una porzione di uno degli edifici da costruire, ma un corpo autonomo e a sé stante;
- che saranno ad esclusivo carico di Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria tutte le pratiche per l'accatastamento e per l'allacciamento alle reti urbane di energia elettrica, acqua, gas e telefono;
- che ove, entro il termine convenuto del 31.1.2024 o il diverso termine successivamente concordato in forma scritta tra le parti, le predette unità immobiliari non siano state realizzate e trasferite, Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria si obbligano, entro i successivi trenta giorni, a trasferire al Comune di Modica, a titolo gratuito, la porzione del predetto terreno, catastato al foglio 171, part. 223, evidenziata in rosso nella planimetria, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", con quanto in essa insiste e previa eventuale demolizione e rimozione di eventuali opere abusive;
- che le spese di frazionamento del terreno saranno a carico di Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria;
- che il Comune di Modica provvederà entro il 30.9.2021 al pagamento delle spese liquidate nelle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello, decurtate del 20%, ed in particolare del complessivo importo di € 12.522,84, comprensivi di spese generali, Iva e CPA.


TRASMETTE

- 1) L'accordo ricevuto dall'avvocato G. De Geronimo, che rappresenta l'Ente in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, e che ne ha curato la stesura **da sottoscrivere da entrambe le parti e dai loro procuratori innanzi al Segretario rogante.**
- 2) Il parere favorevole espresso dallo stesso avvocato alla approvazione dell'accordo, condiviso da questa Avvocatura comunale,


L'accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale competente, riveste carattere di estrema urgenza, in quanto lo stesso deve essere approvato prima dell'udienza fissata per il 07.04.2021, data in cui si dovrà essere depositato l'atto di rinuncia alla causa, con deposito cartaceo presso la Corte di Cassazione, in quanto oltre tale termine la causa verrà trattenuta in decisione dalla stessa Corte.

Modica, li 30.03.2021


Il Responsabile dell'Avvocatura
Avv. Miriam Dell'Ani



PIANTA PIANO TERRA DEL LOCALE DELEGAZIONE E GUARDIA MEDICA - SCALA 1:100




PROSPETTO PRINCIPALE DEL LOCALE DELEGAZIONE E GUARDIA MEDICA - SCALA 1:100



BANCHINA

VIALE S



**SITO DELLA STRUTTURA PER DELEGAZIONE
VV.UU E GUARDIA MEDICA E
AREA DI PERTINENZA PER PARCHEGGI
SUPERFICIE 700 mq. circa**

**ATTO DI TRANSAZIONE E CONTESTUALE PRELIMINARE DI
CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILI**

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di marzo, presso la casa Comunale di Modica, piazza Principe di Napoli, dinanzi al dott. Giampiero Bella, Segretario Comunale, autorizzato per legge a stipulare e rogare i contratti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono presenti:

- da una parte il **Comune di Modica**, con sede piazza Principe di Napoli (p.i e c.f. 00175500883), in persona del Sindaco Abbate Ignazio, autorizzato a stipulare il presente atto giusta delibera della Giunta municipale n. ... del, assistito dall'avv. Giuseppe De Geronimo.

- dall'altra **Modica Carmela**, nata a Modica il 29.7.1950 ed ivi residente Var. S.S. 115 n. 61 (c.f. MDC CML 50L69 F258F), quale erede di Gerratana Giovanni, nato a Modica il 27.2.1943 ed ivi deceduto il 15.3.2018 (GRR GNN 43B27 F258O), **Gerratana Maria**, nata a Modica il 28.2.1945 ed ivi residente in via Sacro Cuore 64/C (c.f. GRR MRA 45B68 F258D), nonché **Gulino Giuseppe**, nato a Ragusa il 10.7.1932 e ivi residente in via Boris Giuliano 32 (c.f. GLN GPP 32L10 H163B), **Gulino Rosaria**, nata a Ragusa il 28.11.1959 e ivi residente via Don Mattia Nobile 6 (c.f. GLN RSR 59S68 H163P), **Gulino Maria**, nata a Ragusa il 15.9.1964 ed ivi residente, via Eddie Walter Cosina 4 (c.f. GLN MRA 64P55 H163W), e **Gulino Valeria**, nata a Ragusa l'8.6.1972 e ivi residente in via Caronia 8 (c.f. GLN VLR 72H48 H163L), quali eredi di Gerratana Giovanna, nata a Modica il 27.2.1934 e deceduta a Ragusa il 23.9.2005 (c.f. GRRGNN34B67F258R),

assistiti dall'avv. Antonino Frasca Caccia.

Le parti premettono che con atto di citazione notificato il 18.1.2010, Gerratana Giovanni, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, coniuge superstite di Gerratana Giovanna, e i figli di quest'ultima Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria, premesso che era pendente un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dal Comune di Modica, il quale aveva manifestato l'intenzione di agire nei loro confronti per ottenere il rilascio del terreno con annesso fabbricato rurale, sito Modica, Corso Sicilia e catastato al foglio 171, part. 223 (terreno) e 224 (il fabbricato rurale), del quale si affermava proprietario, convenivano in giudizio il predetto ente, chiedendo che fosse accertato l'acquisto di esso per usucapione in favore del loro genitore e nonno Gerratana Antonino e, per successione di quest'ultimo, il loro diritto di proprietà sul predetto bene.

A tal fine affermavano che fin dal 1945 l'immobile era stato posseduto da quest'ultimo, dalla sua famiglia e successivamente da essi attori ininterrottamente, pacificamente ed animo domini, così come attestato da certificato storico di residenza di Gerratana Antonino, dalla denunce di successione degli aventi causa e da alcune quietanze di pagamento di canoni idrici e dell'utenza elettrica.

Si costituiva in giudizio il Comune di Modica, contestando la domanda ed esponendo, per ciò che rileva in questa sede, che il fondo rustico era di proprietà dell'Opera Pia "*Casa di assistenza per l'infanzia*", il cui patrimonio, in seguito allo scioglimento avvenuto con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 96 del 19.6.2001, era stato devoluto in favore

dell'ente locale.

Il Comune di Modica aggiungeva che l'Opera Pia aveva concesso in affitto il predetto fondo a Gerratana Antonino che lo aveva coltivato e detenuto fino alla sua morte, avvenuta il 5.4.1980.

Ciò premesso, l'ente convenuto rilevava che gli attori non offrivano alcuna prova dell'avvenuta usucapione e dall'accertamento tecnico preventivo il fondo era risultato in stato di abbandono da molti anni.

Con ordinanza 31.1.2008 il Tribunale rigettava la richiesta di prova testimoniale avanzata dagli attori, dichiarandola inammissibile in quanto vertente su circostanze generiche e involgenti valutazioni da parte dei testi.

Precisate le conclusioni, con sentenza del 24.3.2010 n. 97 il Tribunale di Modica accoglieva le domande proposte dagli attori, rilevando che in virtù del principio di non contestazione, doveva ritenersi che fin dal 1945 il Gerratana occupava e coltivava il fondo, mentre il Comune di Modica non aveva in alcun modo provato che vi fosse stata originariamente una semplice detenzione derivante da un contratto di affitto.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Modica sostenendo, con il secondo motivo, di avere contestato nella comparsa di costituzione in primo grado il possesso da parte degli attori, evidenziando che l'occupazione del fondo era giustificata da un contratto di affitto verbale.

L'ente appellante aggiungeva che gli attori, pur avendone l'onere, non avevano provato di averlo usucapito.

Con sentenza della Corte d'Appello di Catania del 5.11.2015 n. 1672

l'appello è stato rigettato e il Comune di Modica è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione e il giudizio iscritto al n. 3569/2016 R.G. sarà chiamato all'udienza del 7.4.2021 per la decisione.

Il 15.3.2018 è deceduto a Modica Gerratana Giovanni e la sua eredità si è devoluta in favore della moglie Modica Carmela.

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

1) Il Comune di Modica dichiara transattivamente di prestare acquiescenza alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 5.11.2015 n. 1672.

Conseguentemente le parti danno atto che Modica Carmela per 9/27, Gerratana Maria per 9/27, Gulino Giuseppe per 3/27, Gulino Rosaria per 2/27, Gulino Maria per 2/27 e Gulino Valeria per 2/27 sono comproprietari per usucapione del terreno, sito Modica, Corso Sicilia, catastato al foglio 171, part. 223. Le parti danno atto che la particella 224 (fabbricato rurale) è oggi soppressa.

2) Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria hanno in animo di realizzare dei fabbricati sul predetto terreno catastato al foglio 171, part. 223 e, a tal fine, è stato elaborato un progetto.

Entro 31.1.2024 Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria si obbligano a trasferire o comunque a fare trasferire al Comune di Modica, a titolo gratuito, le unità immobiliari come identificate negli elaborati progettuali che si allegano al

presente atto sotto le lettere "A" e "B".

Ai fini della trascrizione del presente atto, in relazione a quanto previsto dall'art. 2645 bis, comma quarto, c.c., le parti dichiarano che le unità immobiliari da trasferire al Comune di Modica non costituiscono una porzione di uno degli edifici da costruire, ma un corpo autonomo e a sé stante.

Le predette unità immobiliari che il Comune di Modica intende destinare a delegazione e guardia medica, dovranno essere consegnate complete e rifinite a regola d'arte, nonché munite di segnalazione certificata di agibilità.

Saranno ad esclusivo carico di Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria tutte le pratiche per l'accatastamento e per l'allacciamento alle reti urbane di energia elettrica, acqua, gas e telefono.

3) Ove, entro il termine convenuto del 31.1.2024 o il diverso termine successivamente concordato in forma scritta tra le parti, le predette unità immobiliari non siano state realizzate e trasferite, Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria si obbligano, entro i successivi trenta giorni, a trasferire al Comune di Modica, a titolo gratuito, la porzione del predetto terreno, catastato al foglio 171, part. 223, evidenziata in rosso nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "C", con quanto in essa insiste e previa eventuale demolizione e rimozione di eventuali opere abusive.

Le spese di frazionamento del terreno saranno a carico di Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria

e Gulino Valeria.

4) Il Comune di Modica provvederà entro il 30.9.2021 al pagamento delle spese liquidate nelle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello, decurtate del 20%, ed in particolare del complessivo importo di € 12.522,84, comprensivi di spese generali, Iva e CPA.

Modica Carmela, Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria dichiarano di rinunciare al restante 20%.

Gerratana Maria, Gulino Giuseppe, Gulino Rosaria, Gulino Maria e Gulino Valeria delegano Modica Carmela ad incassare la predetta somma che sarà accreditata sul conto corrente alla stessa intestato IBAN IT60Z0103084480000000403901.

Le spese del giudizio di Cassazione sono interamente compensate tra le parti.

5) La registrazione e trascrizione del presente atto avverrà a cura e spese del Comune di Modica.


6) Sottoscrivendo la presente scrittura, gli avv.ti Giuseppe De Geronimo e Antonino Frasca Caccia dichiarano di rinunciare alla solidarietà tra le parti per i rispettivi crediti professionali, prevista dall'art. 13 della legge professionale forense.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole / sfavorevole Modica, li 30.03.2021 Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole / sfavorevole Modica, li 30.03.2021 Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. <u>11207/99</u> del Bilancio 2021. <u>Prot. N. 770 del 30-03-2021</u> Modica, li 30.03.2021 Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 105 del 30 MAR 2021

Il Segretario Comunale


Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO


L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale


Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 31 MAR 2021 al 15 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale


Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale